

Così il maestro ingiustamente licenziato non rimarrebbe lungo tempo sotto il peso dell'ingiustizia nè il comune sarebbe obbligato a tenersi per molto tempo il maestro che si fosse reso indegno di continuare nel suo ufficio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caperle.

Caperle. Sorgo a dire una parola per appoggiare la giusta domanda dell'onorevole Zucconi.

Invero l'ultimo capoverso di quest'articolo come venne concordato fra la Commissione ed il ministro, determina implicitamente che sul fatto che ha dato luogo alla controversia fra il comune e il maestro, il ministro non possa entrare. Ora mi pare, se la memoria non mi fallisce, che questa sia proprio la prima volta che si tolga al ministro il diritto di giudicare dei fatti che hanno dato luogo al licenziamento.

L'articolo 9 della legge sul Consiglio di Stato dice, che contro qualsiasi provvedimento dell'autorità amministrativa, quando sia chiuso il ricorso in via gerarchica, si può ricorrere al Consiglio di Stato, che giudica a sezioni riunite.

È dunque il Consiglio di Stato, ed in questo solo caso, che deve restringersi a sindacare la legittimità del provvedimento, senza entrare nel fatto, come non ci potrebbe entrare una Corte di cassazione.

Queste considerazioni appoggiano la domanda dell'onorevole Zucconi, che cioè vengano cancellate le parole: *per violazione di legge*. Bisogna lasciare tanto al comune che al maestro la facoltà di questo ulteriore ricorso e non sottrarre al ministro il giudizio intorno al fatto.

Credo che Commissione e ministro possano accogliere questa domanda.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Merzario, relatore. È necessario ben determinare i criteri fondamentali dai quali sono stati guidati la Commissione ed il Ministero nel proporre questa legge. Con essa si è voluto sottrarre i maestri elementari agli arbitrii e ai capricci di quei comuni che li licenziano o non li confermano senza ragione, o non li pagano a tempo.

Questo è quel che vogliamo per i buoni maestri. D'altra parte però noi vogliamo lasciare la libertà ai comuni di licenziare i maestri che non facciano il loro dovere.

Negli articoli che abbiamo approvato, finora, abbiamo cercato di assicurare e migliorare le sorti dei maestri buoni; adesso veniamo a stabilire le norme contro i cattivi maestri; ed io credo che sia utile, sia necessario accordare ai comuni tutte

quelle facoltà che valgano a difendere la società, le famiglie, la gioventù, contro i cattivi maestri.

Ora qual'è il significato di quest'articolo? È questo. Noi vogliamo dare facoltà al comune di licenziare i maestri che, sia per ragioni fisiche che per ragioni morali, non sono capaci d'insegnare bene. Vogliamo ch'essi possano licenziare i maestri che abbiano ripetutamente incorso nella censura e nella sospensione, le quali pene s'infleggono vuoi per negligenza nell'adempimento del proprio ufficio, vuoi per mancanze alla morale, o per mancanze all'onore, o per mancanze alle leggi dello Stato, (*Interruzione*) ed anche ai regolamenti, mi suggerisce l'onorevole Billia.

Dunque quando uno dei maestri commette queste mancanze, che cosa succede? Il comune istituisce una regolare procedura per il suo licenziamento. Il sindaco convoca il Consiglio, e il Consiglio deve pronunziare il suo voto a maggioranza assoluta. Qui fo osservare all'onorevole Borgnini che noi abbiamo una quantità di comuni i quali non hanno più di otto consiglieri.

Voci. Come?

Merzario, relatore. Si ve ne sono; ed io ne ho buon numero nel mio collegio elettorale. In questi piccoli comuni che cosa, più d'una volta, succede? Alcuni, per non spiacere al maestro o ai parenti del maestro, per compassione o altro, non vanno al Consiglio. La prima volta il Consiglio non si trova in numero e non prende deliberazione; la seconda volta si trovano presenti due o tre consiglieri soltanto. Ebbene, si vuole che due o tre consiglieri possano licenziare un maestro e togliere il pane ad una famiglia? Mi pare che non si debba spingere fino a questo punto la facoltà dei comuni; epperò io ritengo necessaria la maggioranza assoluta.

Deliberato dal Consiglio il licenziamento, il fatto viene portato avanti al Consiglio scolastico provinciale. Avanti di esso il maestro ha diritto di comparire, per far valere la sua difesa e dire le sue ragioni.

Il Consiglio scolastico, che è una specie di Corte d'appello, si pronunzia. Non è contento ancora il maestro? Ricorre al Ministero quando ci sia violazione di legge.

Come potrebbe ricorrere al Ministero per la questione di fatto?

Il fatto vien giudicato dal comune e dal Consiglio scolastico. Abbiamo dunque i due giudizi come nelle controversie ordinarie. Di più è ammesso il ricorso straordinario al Ministero.

Io credo dunque che in questo articolo siano